

Se non vai dal mio carrozziere, ti pago come e quanto voglio io, rectius, “tardi, male” e con franchigia “comfort”...

L'eterna lotta tra il bene e il male (Elio e le Storie Tese)

Disclaimer: qui non si parla di diritto, d'altronde in rc auto non esiste più.

Uno pensa sempre di averle viste tutte, ma poi si rende conto che in rc auto non si può davvero mai dire mai. Il mondo delle imprese assicurative, che ha festeggiato in questi giorni utili record (2 miliardi e duecento milioni di euro per il solo ramo rc auto nel 2013) dopo l'ennesimo schiaffone preso con il ritiro dell'art. 8, dopo tre vani tentativi di tagliare il risarcimento per i danni gravi alla persona, pare ora aver trovato la nuova stella polare: prepariamoci dunque nel prossimo futuro a sentire giustificare ogni nefandezza con il mantra “clausola contrattuale”.

Una volta in Ania c'erano fior di giuristi, ora invece il campo è dei consulenti aziendali ai quali evidentemente sfugge la banale differenza tra obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

E così sono spuntate nei contratti per la rc auto obbligatoria clausole con le quali si pretende di introdurre *franchigie* per l'automobilista che non ripara l'auto dal carrozziere convenzionato.

Questa *roba* ovviamente arriva da consulenti aziendali che non hanno mai aperto un manuale di diritto privato, che sennò sarebbero ancora nel cortile dell'università a cercare il libretto scagliato dal prof. ululante.

Qualcuno, prima che siano costretti a farlo i Giudici di pace, ricordi ai *manager* che il contratto che il danneggiato ha stipulato con la propria assicurazione è quello per la RC auto, cioè quel contratto *obbligatorio* previsto all'art. 122 del codice delle assicurazioni, contratto disciplinato dall'art.1917 del codice civile che garantisce l'assicurato per la responsabilità civile, vale a dire per i danni che in ipotesi il proprio veicolo può arrecare ad altri, e non certo per i danni che gli vengono arrecati.

Bisogna proprio ricordare che il danneggiato dal fatto illecito altrui ha diritto di essere risarcito integralmente sia che a pagare sia il responsabile del sinistro piuttosto che il suo assicuratore?

Ovviamente nulla può mutare in termini di determinazione del danno risarcibile quando a pagare il danneggiato è la propria impresa che ex 149 agisce per conto della compagnia del responsabile della quale trionfalmente annuncia *urbi et orbi* di essere mandataria con rappresentanza.

In centinaia di comparse di intervento volontario (provando e riprovando...) ci hanno infatti spiegato che la compagnia di assicurazione del danneggiato non responsabile eroga un risarcimento al proprio assicurato, operando come mandataria dell'assicurazione del civile responsabile, erogando quindi non un indennizzo ma un risarcimento che per sua natura è insuscettibile di limitazioni pattizie o contrattuali stante la natura extracontrattuale della obbligazione risarcitoria.

Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata

dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile ...". (Cass. Civ., ordinanza n. 5928/2012).

E' quindi di solare evidenza come **al danneggiato**, solo perché viene materialmente pagato dalla propria compagnia (per conto dell'altra), **non possono essere imposte condizioni o limitazioni al risarcimento sulla base o secondo condizioni scritte nel contratto** che questi ha stipulato con la propria compagnia.

E infatti, anche il danneggiato che magari non ha pagato regolarmente la polizza, ha il pieno diritto ad essere risarcito integralmente dal terzo.

Ma il *manager* è luciferino. Nel prospetto di polizza ha ordinato di scrivere che l'assicurato s'impegna a procedere ex 149 ove la norma sia applicabile. La *clausola* sembra uno di quei cartelli che negli alberghi recita "non si risponde del furto di valori".

Per il *manager*, che si occupa di fusioni, bilanci e riserve, occuparsi di dettagli quali la validità delle clausole contrattuali, è veramente troppo. Magari dovrebbe chiedere ad un avvocato. Ma li hanno tutti *forfettizzati*, e trovarne uno che dica che stanno scrivendo sciocchezze è impresa ardua.

Sennò probabilmente non avrebbero inserito nelle polizze quelle *clausole* che nelle *garanzie dirette* (casco, eventi naturali, atti vandalici) secondo loro li autorizzano a pagare lo stesso danno in misura diversa a seconda che il danneggiato ripari l'auto dal carrozziere proprio fiduciario, a regola d'arte, con ricambi casa madre, piuttosto che dal riparatore della compagnia che usa ricambi compatibili, vernici meno costose (...le speculazioni), ripara anziché sostituire.

E guai se qualcuno fa notare che il danno va indennizzato anche se il mezzo non viene riparato: "*e io scrivo che se non ripari non ti pago!*" Principio indennitario, delimitazione del rischio piuttosto che dell'oggetto? Quisquillie da avvocaticchi, che tanto "*avvocato lo sa che nelle garanzie dirette non paghiamo onorari*", "*Mah, veramente ho fatto la mediazione, dove non vi siete fatti vedere, e mi sta chiamando per chiudere la citazione...*".

Poi il *manager* dice che il contenzioso è antieconomico, e dice anche che il costo dei sinistri è alto perché ci sono gli *oneri impropri*.

Quindi se la polizza aumenta non lamentatevi...

UNARCA